

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEPRE, FOSSA e FERRALASCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Modifiche all'ordinamento dell'Università di Udine e costituzione del Consiglio universitario regionale del Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI SENATORI. — Con la proposta di legge n. 2785 presentata alla Camera la scorsa legislatura, primo firmatario l'onorevole Castiglione, il Gruppo socialista proponeva l'istituzione della facoltà di medicina presso l'Università di Udine.

Riproponiamo anche davanti al Senato detta iniziativa parlamentare.

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, emanato dal Governo in base alla delega dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, per l'avvio ed il funzionamento dell'Università di Udine, ha stabilito che « la Università degli studi di Trieste è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Ospedale civile di Udine per l'istituzione in Udine, mediante sdoppiamento, dei corsi di insegnamenti attinenti al triennio clinico e di scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università di Trieste ».

Questa disposizione appare incomprensibile e contraria ad una corretta applicazione dei principi fissati dall'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, per l'istituzione della Università di Udine.

Infatti, se i corsi di medicina devono essere istituiti ad Udine, non si vede perchè questi debbano avere il carattere previsto in detta disposizione, e senza alcun rapporto con la nuova università friulana.

È facile rilevare poi che il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 102, è andato oltre la delega conferita al Governo dall'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, circoscritta alla emanazione di norme aventi valore di legge per l'organizzazione dei corsi di laurea dell'Università di Udine, e non per lo sdoppiamento di corsi da altre Università.

Vi è inoltre un chiaro contrasto con le norme generali che vietano l'istituzione di corsi di insegnamento distaccati da una sede universitaria, e comunque lo sdoppiamento da Trieste appare del tutto incoerente con la volontà di dare alla sorgente Università di Udine un carattere unitario.

Si giunge all'assurdo che gli organi dell'Università di Udine non avrebbero ufficialmente neppure notizia dell'istituzione o meno di un altro insieme di corsi di laurea nell'ambito della propria sede.

È noto peraltro che l'attuazione della convenzione in questione incontrerebbe gravi difficoltà, perchè si è tentato di risolvere sbrigativamente il problema, limitandosi a ritagliare nell'ambito delle attuali strutture ospedaliere taluni spazi da affidare all'Università, provocando comprensibili polemiche, manifestatesi con durissime prese di posizione contrarie delle rappresentanze sindacali del personale medico ospedaliero.

Va riconosciuto che il problema della collocazione delle strutture universitarie di medicina e dei rapporti di queste con le strutture ospedaliere si pone in ogni caso, anche nell'ipotesi di una facoltà di medicina « autonoma ».

La necessità peraltro di ricerca e creazione di nuove strutture per l'insediamento di una facoltà medica o di un corso staccato da altre Università comporta sempre l'esigenza di interventi finanziari non irrilevanti, per i quali manca nel decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, qualunque copertura.

Per individuare la soluzione più corretta, appare utile ai proponenti ricordare sinteticamente alcune proposte avanzate all'epoca della legge istitutiva dell'Università di Udine, e che non furono accolte.

Tenuto conto della popolazione complessiva del Friuli-Venezia Giulia, la presenza di due sedi universitarie si poteva giustificare solo se ognuna di esse fosse ben caratterizzata in determinati settori, e puntasse a una qualificazione tale da attirare possibilmente anche studenti da altre Regioni.

Si è molto parlato dei problemi di non concorrenzialità fra le due Università, ma il solo caso in cui i corsi di Trieste apparivano affollati, tanto da motivare uno sdoppiamento anche se fossero restati in sede, era quello di medicina.

Appariva logico pertanto centrare intorno a questa facoltà l'Università di Udine, puntando su settori biologici (agraria) e su corsi, anche di diploma, per operatori socio-sanitari. In questo quadro, la facoltà di lingue avrebbe potuto essere invece spostata a Trieste, favorendo le sue connessioni disciplinari con i corsi in lettere e con la scuola interpreti.

Si è preferito invece, anzichè affrontare un discorso organico, procedere consolidando l'esistente « e compensando », in una logica campanilistico-clientelare, gli uni e gli altri che protestavano. Si è giunti così a istituire a Udine una Università priva di un centro di aggregazione, e con facoltà non omogenee, tra le quali i collegamenti dipartimentali saranno difficili; si è rifiutato un organo regionale di collegamento, ma si è invece tenuto un cordone ombelicale tra il triennio clinico da istituire a Udine e l'Università di Trieste.

Non è ora purtroppo possibile riproporre l'intera questione; se ne sono peraltro riassunti i termini per cercare di individuare le proposte che, pur prendendo atto delle negative scelte ormai compiute, recuperino almeno alcuni dei temi ricordati e consentano di operare il più positivamente, o il meno negativamente possibile.

Essendo ormai stabilita l'istituzione a Udine dei corsi del triennio clinico di medicina, la dipendenza organizzativa di essi dall'Università di Udine, anzichè da quella di Trieste, non modifica sostanzialmente le cose per quanto riguarda i corsi in questione, mentre consente di dare un minimo di globalità alla impostazione complessiva dei problemi dell'Università di Udine (la questione degli studenti, il rapporto con la città, l'organizzazione dei servizi generali). Un intervento legislativo in questa direzione, che parte dalla costituzione nell'ambito della Università di Udine, accanto alle cinque facoltà già esistenti, della facoltà di medicina e chirurgia, consentirebbe di affrontare anche il problema del finanziamento, e di fornire alcune indicazioni sul tipo di convenzione con l'Ospedale, atte a favorire la reciproca integrazione. Volendo evitare ogni demagogia, e in sintonia con le linee della riforma universitaria, che vuole l'istituzione di nuove facoltà universitarie solo in un quadro di programmazione nazionale, il problema del completamento dell'intera facoltà di medicina viene rinviato a tale programmazione.

Nello stesso tempo deve essere riproposta con fermezza la costituzione di un organo complessivo di raccordo tra le Università del-

la Regione. Oltre ai motivi generali che, anche a livello di riforma universitaria, hanno indotto alla previsione di tale organo, se ne possono citare molti specifici, tra i quali ad esempio:

1) di fronte alla legge regionale per il finanziamento di strutture di insegnamento superiore sarebbe molto negativo il fatto che le due Università si ignorassero e si ostacolassero anziché coordinarsi, definendo ognuna i propri obiettivi prioritari;

2) i corsi di laurea di ingegneria sono diversi nelle due sedi, ma la quasi identità dei bienni iniziali renderà molto frequente il caso di passaggi nei due sensi dopo il secondo anno; potrebbe essere prevista l'utilizzazione reciproca tra le due Università dei pochi insegnamenti del biennio non comuni per tutti i corsi di laurea;

3) la presenza di corsi di laurea strettamente connessi (il già citato caso di lingue, o quello di scienze dell'informazione e di agraria rispetto alla facoltà di scienze di Trieste) impongono che si favoriscano rapporti anche scientifici.

Il presente disegno di legge, nell'istituire la facoltà di medicina nell'ambito dell'Università di Udine, stabilisce norme per l'avvio intanto dei corsi relativi al triennio clinico finale.

Si prevede, come anticipazione dei principi della riforma universitaria, la creazione di strutture dipartimentali miste universitarie-ospedaliere, in cui siano coordinati i compiti didattici, scientifici ed assistenziali, nonché la possibilità di impiego del personale ospedaliero a tempo pieno nell'attività didattica.

Accanto alle necessarie norme finanziarie per consentire la creazione delle strutture ed impianti della facoltà di medicina, la proposta di legge socialista introduce anche delle norme per il coordinamento a livello regionale dello sviluppo degli studi universitari e per il potenziamento di scambi culturali e scientifici tra le Università di Udine e Trieste.

Si prevede infine anche una normativa di raccordo, in relazione al disposto dell'articolo 39 della legge di riforma sanitaria nazionale, tra le facoltà di medicina delle Università di Udine e di Trieste ed il sistema sanitario regionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Alle facoltà costituenti, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, l'Università degli studi di Udine è aggiunta la facoltà di medicina e chirurgia.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, e a modifica del penultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, il consiglio di amministrazione dell'Università di Udine è autorizzato a stipulare con la Regione Friuli-Venezia Giulia e con l'Ospedale civile di Udine una convenzione per l'attivazione dei corsi relativi al quarto, quinto e sesto anno della facoltà, cui possono iscriversi studenti trasferiti da altre Università, e per l'attivazione di scuole di specializzazione. Dopo l'emanazione degli schemi tipo, di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, saranno introdotti nella convenzione, ove necessario, gli opportuni adeguamenti.

Per la costituzione del consiglio della facoltà si applicano le norme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Le elezioni per il Comitato ordinatore sono indette entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; l'elettorato attivo e passivo è esteso ai professori universitari straordinari.

Le modalità e i tempi di istituzione dell'intero corso di laurea saranno triennali di programmazione universitaria, tenendo anche conto di quanto disposto dai successivi articoli 4 e 5.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione del raccordo, previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra le facoltà di medicina e il si-

stema sanitario regionale, la facoltà di medicina dell'Università di Udine si collega alle unità sanitarie locali delle province di Udine e di Pordenone, la facoltà di medicina dell'Università di Trieste alle unità sanitarie delle province di Trieste e Gorizia.

Art. 3.

La convenzione di cui all'articolo 1 deve prevedere strutture dipartimentali miste universitarie-ospedaliere, nell'ambito delle quali verranno coordinati i compiti didattici, scientifici e assistenziali. Il personale ospedaliero a tempo pieno ha comunque, a richiesta, il diritto di essere inserito nell'attività didattica; tale posizione costituisce altresì criterio preferenziale tra coloro che hanno titoli equivalenti, per l'affidamento dell'incarico di insegnamento per i corsi non coperti da titolari di ruolo.

Gli stanziamenti per l'attuazione della convenzione fanno carico al fondo generale di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, nella misura necessaria affinché le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università non gravino sul bilancio dell'Ospedale di Udine.

Art. 4.

È costituito il Consiglio universitario regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, composto da dieci membri designati con criterio proporzionale dal Consiglio regionale, da cinque membri indicati dal Consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste e da cinque membri indicati dal Consiglio di amministrazione dell'Università di Udine.

Il Consiglio universitario regionale coordina lo sviluppo delle Università e le loro iniziative, in particolare per quanto riguarda il rapporto con la realtà territoriale; esso promuove inoltre interventi atti a favorire la qualificazione delle due Università, in relazione agli orientamenti specifici di ognuna di esse.

Art. 5.

Gli organi accademici delle Università di Trieste e di Udine sono autorizzati a definire norme per la reciproca utilizzazione di insegnamenti da parte degli studenti iscritti alle due Università, per l'organizzazione in comune di seminari e di altre attività scientifiche, per la presentazione di richieste di finanziamento amministrate congiuntamente, e per ogni altra iniziativa atta a favorire il coordinamento delle loro iniziative.